

Art.	Statuto in vigore
1	<p>Art. 1 Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di "Centro Marche Acque S.r.l.", per la gestione di servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci ed esclusivamente nei loro territori come da art. 113 del DLGS n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.</p>
2	<p>Art. 2 Oggetto sociale La società ha per oggetto la gestione del ciclo idrico integrato, nelle modalità e termini definiti dalle leggi di settore, dalla convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito n. 3 Marche Centro Macerata in data 26.07.2005 e successive modifiche o atti aggiuntivi e accessori e dai soci stessi. Nel perseguire il suo oggetto la società potrà utilizzare, in tutto o in parte, tramite appositi contratti di servizio, l'attività di aziende e società partecipate dagli enti locali che siano titolari di partecipazioni nella società stessa. La società agirà a proprio nome e conto e nell'interesse dei soci e persegue il fine della qualità nella erogazione del servizio idrico, del rispetto e del miglioramento dell'ambiente e dei corpi idrici e, in termini generali, del miglioramento dei rapporti con gli utenti e i cittadini degli enti locali soci. La società potrà: a) stipulare con il soggetto titolare della funzione di affidamento ogni atto necessario ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale n. 3 Marche Centro Macerata; b) ripartire tra i soci il servizio idrico integrato oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito dal regolamento o dall'assemblea dei soci; c) garantire l'osservanza delle disposizioni delle autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, a ciò anche infliggendo sanzioni e penalità ai soci. La società potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa alla gestione del servizio idrico integrato e affine a quelle sopra elencate, ed altresì potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie a costituire e gestire qualsiasi rapporto per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare e richiedere il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere esclusivamente nei casi in cui ciò sia stabilito dal soggetto affidante per la gestione del servizio idrico integrato; il tutto finalizzato esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere non di prevalenza, non diretto al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge. L'oggetto sociale è perseguito anche tramite le seguenti attività specifiche: a) valorizzare e mettere in comune il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppati nella gestione dei servizi a rete sul territorio; b) redigere programmi, progettare investimenti e soluzioni tecniche per la realizzazione degli interventi nell'ATO n. 3; c) elaborare studi e verifiche di fattibilità economica degli interventi di cui al precedente punto, organizzare la gestione del servizio idrico integrato sulla base delle deliberazioni dell'ATO n. 3; d) predisporre il progetto di integrazione territoriale, il piano d'impresa, il piano degli investimenti del subambito di pertinenza ed ogni altro atto richiesto per concorrere alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO n. 3; e) rilevare, ottimizzare e integrare la gestione dei depuratori confluenti nei fiumi Musone e Potenza; f) organizzare seminari, conferenze ed altri eventi nel settore idrico.</p>

3	<p>Art. 3 Sede La società ha sede legale in Osimo. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove stabilimenti, uffici senza instatore e sopprimerli. Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.</p>
4	<p>Art. 4 Durata La durata della società è stabilita sino al 31/12/2024 ovvero ad altra data determinata dalla convenzione stipulata con l’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro Macerata in data 26.07.2005 e successive modifiche o atti aggiuntivi e accessori di cui all’art. 2 (“Oggetto Sociale”) del presente statuto e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea</p>
5	<p>Art. 5 Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 2.010.000,00 (due milioni diecimiladiecimila /00) diviso in quote a sensi di legge, e potrà essere aumentato, ai sensi dell’art. 2464 comma 2 cod. civ., con delibera dell’assemblea. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal consiglio d’amministrazione a ciascun socio recante l’avviso d’offerta in opzione delle nuove partecipazioni. Purché ne facciano contestuale richiesta, i soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni non optate dagli altri soci. I soci possono decidere in assemblea, con la totalità delle quote di partecipazione, di riservare la sottoscrizione di nuove partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale a terzi estranei alla compagine sociale. Alla Società potranno partecipare esclusivamente altri Comuni nel rispetto delle finalità di cui all’art. 113 del DLGS n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e dell’oggetto sociale. La decisione d’aumento del capitale sociale, tramite l’emissione di nuove partecipazioni a terzi estranei alla compagine sociale, prevede l’eventuale sovrapprezzo e le modalità e i termini in cui deve essere esercitata la sottoscrizione.</p>
6	<p>Art. 6 Trasferimento di quote Ai sensi ed effetti dell’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 le quote di partecipazione che compongono il capitale sociale sono incedibili. Le quote di partecipazione possono essere cedute esclusivamente agli altri soci che esercitino il diritto di prelazione, la cessione dovrà avvenire in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell’organo amministrativo. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.</p>
7	<p>Art. 7 Versamenti dei nuovi soci All’ingresso di nuovi soci i versamenti sulle quote saranno richiesti dall’organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.</p>
8	<p>Art. 8 Finanziamenti dei soci I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d’interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente</p>

	<p>da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.</p>
9	<p>Art. 9 Assemblea Le decisioni dei soci vengono assunte tramite l'assemblea. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione quando è necessario a sensi di legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano un terzo del capitale.</p>
10	<p>Art. 10 Intervento in assemblea Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni. I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potranno farsi rappresentare. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.</p>
11	<p>Art. 11 Convocazione e funzionamento dell'assemblea L'assemblea è convocata mediante raccomandata od avviso spedito a tutti i soci ed a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei soci. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica). L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima. In prima convocazione è necessaria la presenza di quote che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, mentre in seconda è sufficiente la presenza di almeno il 50% del capitale sociale. L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se in carica, il collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci, amministratori o sindaci potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea delibera generalmente con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti nella seduta, salvo nei casi per cui è prevista nel presente statuto una maggioranza qualificata e nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale per cui è necessario il voto favorevole di quote che rappresentino almeno la totalità del capitale sociale. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (a). che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b). che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
12	<p>Art. 12 Presidente assemblea e segretario</p>

	<p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o da altra persona dalla stessa delegata, o dall'amministratore unico se nominato. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale da redigersi a cura del segretario; nei casi di legge il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio.</p>
13	<p>Art. 13 Competenze dei soci</p> <p>L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite nel precedente art. 11, nelle materie previste dall'art. 2479 c. c.</p> <p>Sono pertanto riservate alla competenza dell'Assemblea le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione del bilancio - nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nei successivi articoli n. 15 e n. 16 nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, in ordine alla parità di genere; - nomina dei Sindaci ed il loro Presidente (qualora obbligatorio per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge) nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, in ordine alla parità di genere; - determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci - modificazioni dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale - modificazioni dei diritti dei soci - nomina e revoca liquidatori - costituzione di nuove società comunque collegate o controllate, trasformazioni o scissioni - operazioni incidenti sulla società come: acquisto di partecipazioni esterne, fusioni, cessioni di rami d'azienda con altre società - acquisti, alienazioni e permutate di immobili <p>L'assemblea, delibera su qualunque materia sottoposta alla sua valutazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.</p>
14	<p>Art. 14 Delibere e consultazione scritta dei soci (soppresso)</p>
15	<p>ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO AI FINI DI LEGGE</p> <p>COMITATO DI CONTROLLO</p> <p>Art. 15 Composizione, Competenze e Funzionamento</p> <p>La società realizza oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.</p> <p>L'esercizio del controllo analogo congiunto della società è svolto da un Comitato di Controllo sull'attività della società istituito e regolato, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da un apposito patto parasociale sottoscritto dalla maggioranza degli enti pubblici soci.</p> <p>Il comitato di controllo ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica del piano annuale delle opere necessarie alla gestione dei servizi; - esprime il parere sugli investimenti pluriennali, limitatamente all'approvazione del progetto esecutivo e all'acquisizione del finanziamento; - esprime un parere sul bilancio proposto dal consiglio di amministrazione; - esprimere il parere sull'organigramma generale dell'azienda, su proposta del consiglio d'amministrazione. <p>I pareri emessi dal comitato di controllo devono essere motivati.</p> <p>La rappresentanza degli enti locali soci ed il funzionamento del comitato di controllo sono disciplinati nel patto parasociale di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>Per il suo funzionamento il comitato di controllo utilizza il personale e le strutture della società.</p> <p>I componenti del comitato di controllo non percepiscono alcun compenso da parte della società.</p>

16	<p>Art. 16 Amministrazione della società La società, compatibilmente con le disposizioni di legge, può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 5 membri.</p>
17	<p>Art. 17 Amministratori Il Presidente ed i membri del consiglio d'amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata del 75% delle quote del capitale sociale, gli stessi dureranno in carica per 3 anni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Per l'ineleggibilità e la decadenza si applica l'art. 2382 c. c., per la revoca e il risarcimento si applica l'art. 2383 c. c., per la cessazione e la sostituzione si applicano gli art. 2385 e 2386 c. c. in quanto compatibili.</p>
18	<p>Art. 18 Presidente, vice presidente e segretario Il consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice presidente senza alcun compenso aggiuntivo; la durata della loro carica è stabilita dal consiglio che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica degli amministratori. Il presidente o il vice presidente presiede le riunioni del consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del presidente o, se nominato, del vicepresidente, presiederà l'amministratore più anziano. Il consiglio nomina un segretario che provvede alla stesura dei verbali del consiglio stesso e dell'assemblea ordinaria dei soci anche estraneo allo stesso.</p>
19	<p>Art 19 Convocazione consiglio di amministrazione Il presidente, o se nominato, il vice presidente, convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno o quando ne riceva richiesta per iscritto da due degli amministratori o dal presidente del collegio sindacale. Normalmente la convocazione si fa almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al domicilio di ogni amministratore e di ogni sindaco effettivo, ed in caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a 24 ore prima della riunione. In mancanza di tale formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (a). che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b). che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
20	<p>Art. 20 Funzionamento consiglio di amministrazione Le deliberazioni del consiglio sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e vengono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità nei voti espressi prevale il voto di chi presiede la seduta.</p>
21	<p>Art. 21 Verbale dell'organo di amministrazione Le deliberazioni del consiglio, vengono verbalizzate dal segretario sul libro apposito.</p>

	<p>Il verbale viene firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario in segno di approvazione.</p> <p>Ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte degli enti locali i verbali saranno inviati ai comuni soci, previa richiesta di quest'ultimi.</p>
22	<p>Art. 22 Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri relativi alla gestione della società, ad esclusione di quelli che la legge e il presente statuto riserva all'Assemblea.</p> <p>Il consiglio di amministrazione delibera l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c. c. una volta acquisita l'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci anche tramite consultazione scritta.</p> <p>Per la delibera di emissione dei titoli di debito è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori e il parere favorevole del collegio dei sindaci.</p>
23	<p>Art. 23 Deleghe</p> <p>Il Consiglio di amministrazione potrà delegare al Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, con esclusione della redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e delle determinazioni riguardanti l'aumento o la riduzione del capitale sociale.</p> <p>Il consiglio potrà inoltre delegare in tutto o in parte i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni membri del consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega.</p> <p>Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.</p> <p>Il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.</p>
24	<p>Art. 24 Rappresentanza sociale</p> <p>L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, gli Uffici e le Commissioni Tributarie, spettano con firma disgiunta al presidente del consiglio d'amministrazione e, qualora nominati, al vice presidente, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.</p>
25	<p>Art. 25 Collegio sindacale</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 2477 c. c. l'Assemblea nomina un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nei modi e termini previsti agli art. 2397 e seguenti c. c.</p> <p>L'Assemblea elegge il collegio sindacale, il suo Presidente e il compenso spettante ai sindaci con il voto favorevole della maggioranza qualificata del 75% delle quote del capitale sociale.</p> <p>Il collegio sindacale resta in carica per 3 anni, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o sino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.</p>
26	<p>Art. 26 Bilancio</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.</p> <p>Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarli con criteri d'oculata prudenza.</p> <p>Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in ragione del funzionamento dei servizi gestiti.</p> <p>Il bilancio è inviato dal consiglio di amministrazione, prima della approvazione da parte dell'assemblea, al comitato di controllo per l'espressione del parere che deve essere espresso prima della riunione dell'assemblea di approvazione.</p>
27	<p>Art. 27 Utili</p>

	<p>Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.</p>
28	<p>Art. 28 Pagamento dividendi Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso un istituto di credito individuato dall'organo di amministrazione.</p>
29	<p>Art. 29 Prescrizione I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.</p>
30	<p>Art. 30 Scioglimento e recesso del socio Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il socio può recedere dalla società nei casi tassativamente previsti dalla legge ed ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione nel modo previsto dal comma 3 dell'art. 2473 c. c. In considerazione della particolarità dell'oggetto sociale il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno dodici mesi. A garanzia dei diritti degli utenti dei servizi pubblici gestiti il recesso non influenzerà la prosecuzione da parte della società della gestione degli stessi a cui si applicheranno le normative di settore vigenti al momento del recesso.</p>
31	<p>Art. 31 Arbitrato Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la società, il consiglio di amministrazione e il liquidatore o fra detti organi o fra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di Commercio di Ancona.</p>
32	<p>Art. 32 Rinvio alla legge Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste da codice civile.</p>